



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "CARINI CALDERONE-TORRETTA" ad indirizzo musicale

Via Emilia, 1 - 90044 Carini (PA)

e-mail Segreteria: paic8ag007@istruzione.it posta certificata paic8ag007@pec.istruzione.it

Tel. 091 8668399

SEDE OSSERVATORIO DI AREA DISTRETTO n. 8

Circ. n. 176 del 9 gennaio 2023

I.C.S. CALDERONE - TORRETTA -CARINI
Prot. 0000146 del 09/01/2023
I-1 (Uscita)

**Agli/Alle Alunn*
Alle Famiglie
A tutto il Personale Scolastico
LORO SEDI**

**Alla D.S.G.A.
Al Sito WEB**

OGGETTO: Nuove regole anti-Covid 19 per la scuola.

Con riferimento alle nuove disposizioni pubblicate dalla circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31/12/2022, si comunicano gli aggiornamenti delle indicazioni sulla gestione, in ambito scolastico, dei casi COVID-19 e dei relativi contatti stretti.

IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID:

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare;
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
- Per i casi in soggetti immunodepressi, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

In ogni caso è obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di mascherine FFP2 fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici).

La circolare n. 51961 del Ministero della Salute (allegata alla presente) raccomanda di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.

Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI E AUTOSORVEGLIANZA:

Si fa presente che per contatto stretto va considerato il soggetto positivo entro 48 ore da sintomi o tampone.

- Se si è contatti stretti di un caso Covid si applica il regime dell'autosorveglianza e quindi è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.
- Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, si raccomanda l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare.

Infine, restando pur sempre valida la regola per cui se si ha temperatura corporea pari o superiore a 37,5° non ci si può recare a scuola, si fa presente che se si presentano sintomi di lieve entità, senza febbre, si può invece andare a scuola indossando la mascherina chirurgica o FFP2 dai 6 anni in su. D'altronde, come già prescritto nel vademecum di inizio anno scolastico e diffuso con prot. 1998 del 19/08/2022, redatta congiuntamente dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Istruzione e dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome: *"...Nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre"*.

Si allega alla presente lo schema dell'aggiornamento a titolo esplicativo.



La Dirigente Scolastica
Claudia Notaro

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993